



TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA
DI VENEZIA

N. SIUS 2025

N. Ord.

13726

Il Tribunale di Sorveglianza di Venezia, riunito in Padova
in Camera di Consiglio nella persona dei Signori:

Dott. ssa Linda Arata	Presidente relatore
Dott. Stefano Furlani	Magistrato di Sorveglianza
Dott. ssa Bersani Nicoletta	Esperto
Dott. Simone Borile	Esperto

sentito il Sostituto Procuratore Generale della Repubblica dott. ssa Giuditta Silvestrini che ha espresso parere favorevole alla concessione della misura della detenzione domiciliare con autorizzazione al lavoro

sentita la Difesa

sciogliendo la riserva di cui all'udienza del 25 settembre 2025 emette la seguente

ORDINANZA

nel procedimento relativo a _____, nato il _____ a _____,
detenuto presso la Casa Circondariale di Rovigo

avente ad oggetto la richiesta di concessione delle seguenti misure alternative:

- differimento della pena facoltativo per grave infermità (art. 147 c.p.)
- differimento della pena nelle forme della detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 ter o.p.)
- affidamento in prova (art. 47 o.p.)
- detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 lett c)

titolo in espiatione: sentenza emessa in data 2.11.2022 dal Gup presso il Tribunale di Rovigo di condanna alla pena di anni 4 mesi 8 giorni 20 di reclusione (n. Siep /2024 Proc. Rovigo)

inizio pena: 20.12.2024

fine pena: 9.4.2029

MOTIVAZIONE

Il detenuto sta espiando dal 20.12.2024 una condanna per i delitti di associazione a delinquere finalizzata alla commissione di reati fiscali nonché per il delitto di riciclaggio: reati commessi negli anni 2018 e 2019. Risulta un presofferto agli arresti domiciliari per qualche mese nel 2019. L'esecuzione della pena è iniziata in carcere poiché il titolo aveva una pena superiore ad anni quattro di reclusione.

Presso la procura di Rovigo non constano altre iscrizioni o pendenze.

I difensori con una prima istanza chiedevano il differimento della pena per grave infermità o la detenzione domiciliare in surroga del differimento della pena, dando atto che il condannato è stato ricoverato il 1 settembre 2023 all'ospedale di Rovigo per un infarto miocardico, in assenza di coronaropatia costruttiva, situazione che era stata segnalata fin dall'ingresso in carcere anche per sollecitare la somministrazione di un farmaco salvavita; dopo pochi giorni l'ingresso in carcere il 31 dicembre 2024 il detenuto ha lamentato forti dolori al petto con tachicardia per cui è stato trasportato al pronto soccorso. In data 22 febbraio 2025 l'istante ha presentato una nuova recidiva di angina con conseguente revisione del trattamento medico.

I difensori quindi nominavano consulenti di parte il medico legale dott. Giancarlo Ballo e il cardiologo dott. Daniele Cavazzini che hanno concluso segnalando che _____ è un paziente affetto da: arteriosclerosi coronarica non ostruttiva diffusa, una condizione con prognosi non benigna, marker di malattia che non va confusa con l'assenza di malattia coronarica e che merita

attenzione sia nella valutazione dei presidi farmacologici, sia nella rimozione dei fattori di rischio di tipo cardiovascolare con infarto miocardico acuto. I consulenti concludevano per l'incompatibilità delle condizioni di salute del detenuto con il regime carcerario, come provato anche dalle recenti e ravvicinate recidive di angina coronarica.

In punto di assenza di pericolosità sociale i Legali segnalavano la concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione e il regolare svolgimento delle misure cautelari.

Dalle relazioni sanitarie acquisite agli atti nei mesi di marzo e aprile 2025 consta una diagnosi di: calcolosi renale destra trattata ad agosto 2024, patologia coronarica moderata di IVA documentata con coronarografia, pregresso ricovero nel 2023 con diagnosi di infarto miocardico in assenza di coronaropatia ostruttiva critica, ipertensione arteriosa, dislipidemia.

L'accesso al pronto soccorso di gennaio 2025 per dolore toracico associato a cardiopalmo è regredito con assunzione di Carvasin e il cardiologo concludeva per sospetta recidiva di angor impaziente con nota malattia coronarica moderata: è stata eseguita coronarografia nel febbraio scorso sovrapponibile alle precedenti.

Secondo i Sanitari del carcere il quadro clinico complessivo appariva in compenso e le ultime visite di controllo erano risultate nella norma pur segnalando che le patologie sofferte dal detenuto e in particolare quella cardiovascolare, possono manifestare acuzie al momento non prevedibili. Stante la stabilità clinica non venivano ritenute esistenti condizioni di salute particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

Il magistrato di sorveglianza, con ordinanza del 30/04/2025, ha rigettato la richiesta di applicazione provvisoria delle richieste rilevando che il detenuto non versava in pericolo di vita e gli erano assicurate le cure necessarie e che non veniva segnalata né una grave infermità né la necessità di costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

La Questura di Rovigo, con nota del 19 marzo scorso aveva confermato la disponibilità da parte dell'istante del domicilio in presso la residenza familiare ove abita la moglie. La polizia giudiziaria indicava non esservi controindicazioni all'esecuzione di una misura alternativa presso il domicilio.

I difensori in data 30/5/2025 depositavano memoria con richiesta di misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale e in via graduata la misura della detenzione domiciliare per motivi di salute, dando atto del tempo decorso dall'inizio della detenzione e dall'esecuzione dei reati.

Si riferisce della riflessione compiuta dal detenuto in merito agli stessi e del mutamento di vita dopo il procedimento penale e si evidenzia la corretta condotta mantenuta in carcere.

L'uomo ha solidi legami familiari con la moglie e la figlia che possono aiutarlo anche economicamente. L'abitazione è oggetto di nuda proprietà ricevuta in donazione dalla moglie del detenuto dalla propria madre. La figlia del detenuto lavora e può aiutare il padre.

Viene altresì allegata una dichiarazione di disponibilità ad un'attività di lavoro presso lo studio di contabilità via di cui l'amministratore è

Passando ad esaminare le informazioni acquisite per la decisione odierna si osserva quanto segue.

La relazione sanitaria dd 12.8.2025 della CC di Rovigo conferma la diagnosi delle precedenti note: in merito all'ultimo accesso al PS del 22/02/2025 viene segnalato che gli accertamenti compiuti sono stati negativi e agli stessi seguiva a 72 ore una visita cardiologica di controllo con prescrizione di ECG Holter 24 h entro un mese, esame che veniva poi effettuato con esito negativo per acuzie.

Il quadro clinico è in compenso; le ultime visite sono nella norma; la patologia cardiovascolare può presentare acuzie al momento non prevedibili stante la stabilità clinica attuale. Non vi sono condizioni di salute particolarmente gravi da richiedere costanti contatti con i presidi sanitari territoriali.

E' pervenuta Sintesi dd 9.9.2025 con parere favorevole alla concessione di misure alternative se ammissibili.

In relazione ai reati oggetto di condanna il detenuto, che è alla sua prima carcerazione, ha iniziato una riflessione, che per gli operatori non appare ancora compiuta. L'uomo dice di avere commesso i reati in un momento di difficoltà economica che lo aveva portato a contatti con persone che lo avrebbero indotto a delinquere; è rammaricato per le conseguenze della sua condotta che sono derivate a sua moglie e sua figlia; ha sottostimato le conseguenze delle sue azioni.

L'uomo ha mantenuto una condotta regolare, frequenta un corso di inglese e ha lavorato a rotazione nei mesi di luglio e agosto 2025; ha colloqui con moglie e figlia; è preoccupato per il suo stato di salute.

La progettualità del condannato è collegata al rientro in famiglia presso l'abitazione di cui la moglie ha la nuda proprietà; la donna ha un'attività di rivendita di furgoni on line; la figlia è responsabile di una carrozzeria.

in passato ha lavorato anche in proprio gestendo una concessionaria d'auto e ora ha reperito un lavoro presso uno studio di corrente a di cui l'amministratore è disponibile all'assunzione; le mansioni sono quelle di impiegato con orario da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12,30; il lavoro è stato reperito tramite amici.

Con memoria dd 17.9.2025 i Difensori per sostenere le richieste di benefici collegate allo stato di salute dell'assistito evidenziano alcune circostanze sopravvenute sintomatiche della non adeguatezza delle cure ricevute in carcere:

- la tardività dell'esecuzione dell'esame ECG Hotler 24 h effettuato il 14.7.2025 nonostante la prescrizione del cardiologo del 27.2.2025 che indicava una tempistica di un mese;
- la tardività della conduzione del ristretto al PS il 14.5.2025 quando il detenuto lamentava forte dolore toracico in quanto l'accesso avveniva dopo quattro ore.

Il Tribunale non ritiene esistenti i presupposti per disporre il differimento della pena per grave infermità né per la detenzione domiciliare in surroga di detto differimento in quanto le relazioni sanitarie acquisite evidenziano la stabilità del quadro clinico dell'istante e la presenza di patologie oggetto di cura e che potrebbero avere unicamente acuzie non prevedibili in carcere come in libertà. Le stesse informazioni dei sanitari escludono anche la ricorrenza dei presupposti per la concessione della detenzione domiciliare ai sensi dell'art. 47 ter comma 1 lett c) o.p., in astratto ammissibile visto il fine pena entro i quattro anni, non essendo nemmeno necessari secondo i medici del carcere costanti contatti con i presidi territoriali.

Si ravvisano i presupposti invece per la concessione della misura alternativa dell'affidamento in prova al servizio sociale, beneficio da ultimo richiesto visto il nuovo fine pena con la prospettiva di un lavoro che pare compatibile con le condizioni di salute stabilizzate della persona.

Il Tribunale, nonostante la revisione critica solo iniziale evidenziata dagli operatori, reputa che: la data remota dei reati (pur di una certa offensività), l'assenza di altre denunce o pendenze per fatti successivi al 2019 e la corretta condotta mantenuta durante l'esecuzione delle misure cautelari e in carcere siano tutte circostanze che depongono ad oggi per l'assenza di una residua pericolosità sociale. Merita di essere anche evidenziata che la presente esecuzione è iniziata in carcere poiché la condanna per reati non ostativi era di poco superiore ai quattro anni di reclusione e il profferito era modesto, altrimenti l'istante avrebbe atteso in libertà la valutazione di questo Tribunale sulla concessione di misure alternative e non pare nemmeno necessario ipotizzare una sperimentazione della condotta dell'uomo attraverso i benefici dei permessi premio vista la mancanza di evidenze negative nella condotta recente della persona.

Sono state verificate le condizioni oggettive per il buon esito della prova, essendo stati confermati sia il domicilio sia l'attività di lavoro.

Vista la tipologia dei reati in esecuzione l'esito della prova verrà valutato con particolare riguardo alle attività risarcitorie e riparative che porrà in essere l'affidando.

P.Q.M.

Visi gli artt. 678 c.p.p., 147 c.p., 47 ter comma 1 ter, 47, 47 comma 1 lett c o.p.

Rigetta le richieste di differimento della pena per grave infermità e di detenzione domiciliare in surroga del differimento della pena, dichiara non luogo a provvedere sulla richiesta di detenzione domiciliare in surroga del differimento della pena e concede a il beneficio

dell'affidamento in prova al servizio sociale per il periodo della pena da espiare, a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di prescrizioni davanti al Direttore dell'Istituto di pena.

Designa per l'esecuzione della prova l'Ufficio di Sorveglianza di Padova:

affida all'U.E.P.E. di Padova;

attribuisce la vigilanza alla Questura di Rovigo **CONMISSARIATO DI ADRIA (Rv)**

Impone al suddetto le seguenti prescrizioni:

1. Entro 72 ore dalla notifica della presente ordinanza prenderà contatti con il Direttore dell'U.E.P.E. di Padova sito in Viale della Navigazione interna n. 38/A tel. 049.7811901
2. Potrà recarsi all' U.E.P.E di Padova, con facoltà di recarsi anche presso l'ufficio di Rovigo, la cui ubicazione sarà indicata dall'assistente sociale dell'U.E.P.E. contattata
3. Manterrà contatti col detto Ufficio, in particolare con l'assistente sociale designato, con la frequenza e le modalità che l'U.E.P.E. stabilirà.
4. Fisserà la propria dimora in _____ con il divieto di mutarla se non previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza.
5. Potrà uscire dalla propria dimora dalle ore 6.00 alle ore 22.00; l'affidato dovrà assicurare l'effettiva esecuzione del controllo da parte delle forze dell'ordine mediante l'installazione di idoneo campanello, del quale ha l'onere di garantire l'efficienza, indicando altresì all'Autorità preposta al controllo il numero di utenza telefonica.
6. Presterà attività lavorativa presso lo studio di contabilità gestito da la società _____ e documenterà mensilmente all'U.E.P.E. la perdurante effettività del rapporto.
7. Adempirà puntualmente agli obblighi di assistenza familiare.
8. Si adopererà, per quanto possibile, in favore delle vittime del reato: qualora queste non siano identificabili, o in caso di impossibilità o gravi difficoltà nella riparazione del danno, presterà attività gratuita in favore della collettività almeno una volta alla settimana; tale attività sarà individuata nel più breve tempo possibile con la collaborazione dell'U.E.P.E. e comunicata al Magistrato di Sorveglianza al quale l'affidato documenterà l'adempimento.
9. Non potrà allontanarsi dalla Regione ove domicilia; sono, in ogni caso, vietati i viaggi all'estero.
10. Non abuserà di alcolici e non consumerà stupefacenti.
11. Non si assocerà né frequenterà persone pregiudicate e/o tossicodipendenti né si intratterrà nei luoghi dagli stessi abitualmente frequentati.
12. Non deterrà armi.
13. Se in possesso di passaporto lo consegnerà all'Autorità cui è affidata la vigilanza.

AVVERTE L'AFFIDATO

- che in caso di violazione di legge o delle prescrizioni suddette, sempre modificabili dal Magistrato su proposta dell'U.E.P.E., la prova potrà essere sospesa e poi revocata, anche con effetto retroattivo;
- che è tenuto a gestire i propri impegni nell'ambito delle prescrizioni stabilite e che eventuali deroghe non urgenti o modifiche di natura permanente dovranno essere richieste almeno 20 giorni prima al Magistrato di Sorveglianza tramite l'U.E.P.E., con la necessaria documentazione e previo parere di quest'ultimo;
- le deroghe temporanee alle prescrizioni saranno autorizzate, nei casi di urgenza, dal direttore dell'ufficio di esecuzione penale esterna, che ne darà immediata comunicazione al magistrato di sorveglianza e ne riferirà nella relazione di cui all'art. 47 comma 10 O.P.

Manda alla cancelleria per le notifiche e comunicazioni prescritte.
Così deciso in Padova il 24 settembre 2025

LA PRESENTE ORDINANZA SOSTITUISCE LA PRECEDENTE Il presidente relatore
dott.ssa Linda Arata
DEPOSITATA 26/9/25 Deposita in Cancelleria
in data ordinata



Venezia, 26/9/25

Il Funzionario
Dott.ssa **MARGHERITA MONTAGNA**